

Circolare di aggiornamento.

Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199)

Gentili Clienti, condividiamo con Voi una sintesi in merito alle principali novità, modifiche e conferme introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199).

➡ Iper-ammortamento nel caso di acquisizione di beni agevolabili 4.0 e 5.0.

Novità. Viene introdotto l'**iper-ammortamento**, vale a dire la **maggiorazione**, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione di **beni agevolabili 4.0 e 5.0**.
In particolare, esso fa esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- **180%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
- **100%** per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
- **50%** per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

L'agevolazione in esame spetta ai **titolari di reddito d'impresa**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/semplificato).

Possono rientrare in questa novità gli **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**, purché presentino le seguenti caratteristiche:

- Beni materiali ed immateriali **strumentali nuovi 4.0** (per un maggiore dettaglio si fa rimando alle Tabelle IV e V della Legge di bilancio 2026).
- Beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**.
- Beni **prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo**.
- Beni **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**.

Ai fini dell'ottenimento del beneficio, l'impresa dovrà trasmettere, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE e sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Attenzione: è esclusa la **cumulabilità dell'iper-ammortamento con il credito d'imposta "Industria 4.0"** (spettante per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2025 al 31

dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2025).

➡ Contributo per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie.

Novità. La Legge di bilancio istituisce un fondo, [a decorrere dall'anno 2026](#), destinato ai nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 30.000 ed a copertura delle [spese per l'acquisto di libri scolastici](#) (anche digitali) da parte di studenti frequentanti una scuola secondaria di secondo grado.

Alle medesime condizioni si riconosce, [per l'anno 2026](#), un contributo [fino ad euro 1.500](#) a ciascun studente frequentante una scuola paritaria (secondaria di primo grado oppure il primo biennio di una scuola di secondo grado). Quest'ultimo aiuto è variabile sulla base dell'ISEE e da definire con decreto ministeriale.

➡ Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore.

Novità. Viene introdotto un contributo, [pari ad euro 2](#), sulle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e di valore dichiarato non superiore ad euro 150.

La somma viene riscossa dagli uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni. Tale prelievo è stato istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell'Unione ed è [finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi](#).

➡ Disciplina legata alle criptovalute.

Modifica. La novità, introdotta dalla manovra per il 2026, [è rappresentata dall'applicazione dell'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%](#), ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Per quanto riguarda, invece, l'aliquota ordinaria di tassazione delle plusvalenze relative alla criptoattività rimane pari al 26%, come già sancito dalla Legge di bilancio 2025.

➡ Rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa.

Modifica. Dal periodo d'imposta 2026, le **plusvalenze** sui beni d'impresa **non possono più** concorrere alla tassazione in modo frazionato **mediante la rateizzazione** (articolo 86 co. 4 del TUIR).

Pertanto, esse concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate e non vi è più la facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta.

Eccezioni. Rimane in essere la possibilità di rateizzare a seguito di:

- **Cessione di azienda o rami d'azienda**, la quale può essere rateizzata fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta (purché l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni).
- **Cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche**, la quale può essere rateizzata se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni e nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro.

In queste ultime casistiche citate, **la scelta** deve comunque risultare **dalla dichiarazione dei redditi**, a pena di invalidità della stessa.

➡ Deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari.

Modifica. A decorrere dal periodo d'imposta 2026 è previsto l'**incremento** del limite annuo di **deducibilità** dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati alle forme di previdenza complementare (articolo 8 co. 4 del D.lgs. 252/2005), siano essi volontari oppure obbligatori in base a contratti o accordi collettivi.

In particolare, si evidenzia un incremento del limite annuo **da euro 5.164,57 ad euro 5.300**.

Tale normativa trova applicazione sia ai contributi versati dal lavoratore, ma anche a quelli versati dal datore di lavoro o committente.

➡ Tassazione dividendi e plusvalenze società di capitali/persone.

Modifica. Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni per i soggetti imprenditori, ma sono state introdotte rispettivamente delle modifiche agli articoli 59, 89 del TUIR ed agli articoli 58, 87 del TUIR.

Sono stati aggiunti, infatti, **due nuovi requisiti per la partecipazione**, che deve:

- Essere almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale.
- Ovvero, in alternativa, avere un valore fiscale almeno pari ad euro 500.000.

Pertanto, questi ultimi devono essere rispettati per poter beneficiare del suddetto regime.

➡ Disciplina applicabile alle locazioni brevi (articolo 4 del DL 50/2017).

Modifica. **A decorrere dal 2026**, a seguito della modifica apportata all'articolo 1 co. 595 della Legge 178/2020, il regime delle locazioni brevi potrà trovare applicazione solo a chi loca al **massimo 2 appartamenti** (anziché 4) per ciascun periodo d'imposta. L'obbligo di aprire una partita iva, pertanto, scatta per chi destina alla locazione breve almeno 3 case.

L'aliquota sostitutiva che va applicata è pari al:

- 21% per una sola unità immobiliare locata (scelta dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi).
- 26% per le unità immobiliari locate successive alla prima.

➡ Aliquota IRPEF riferita al secondo scaglione del reddito imponibile.

Modifica. Viene prevista la riduzione, **a partire dal 1° gennaio 2026, dal 35% al 33%** dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, cioè quello superiore ad euro 28.000 e fino ad euro 50.000.

L'attuale suddivisione in scaglioni ed aliquote IRPEF è la seguente:

- 23%, per il reddito imponibile fino ad euro 28.000.
- 33%, per il reddito superiore ad euro 28.000 e fino ad euro 50.000.
- 43%, per il reddito imponibile superiore ad euro 50.000.

➡ Soglia per la compensazione in presenza di ruoli scaduti.

Modifica. La Legge di bilancio 2026 abbassa la **soglia, da euro 100.000 ad euro 50.000**, utile a far scattare il divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo (anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta). Questa modifica opera per le compensazioni eseguite dal 1° gennaio 2026.

Tale divieto non opera se:

- Vi è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo.
- Viene presentata una domanda di rottamazione dei ruoli.

➡ Base imponibile nel caso di operazioni permutative e dazioni di pagamento.

Modifica. Viene modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni di pagamento (articolo 11 del DPR 633/72).

Pertanto, non si potrà più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, bensì all'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

➡ Disciplina relativa al “tax free shopping”.

Modifica. La modifica apportata dalla Legge di bilancio 2026 rende più semplice il rimborso dell'IVA per i turisti extra-UE che comprano beni in Italia e li portano fuori dal territorio dell'Unione Europea.

È ora prevista:

1. Una sola convalida doganale all'uscita dall'UE per tutte le fatture elettroniche intestate alla stessa persona (invece di una per ogni acquisto), con regole precise da definire in un decreto futuro.
2. L'estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana da parte del privato consumatore.

➡ Comunicazione per l'uso dei contanti con turisti esteri.

Modifica. Viene innalzato, da euro 1.000 ad euro 5.000, il limite oltre il quale i commercianti al minuto (ed i soggetti assimilati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni riferite al turismo, da parte di soggetti con la residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.

➡ Aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni.

Modifica. A partire dal 1° gennaio 2026 viene previsto un incremento dell'aliquota dal 18% al 21% per le rivalutazioni delle partecipazioni (articolo 5 della L. 448/2001), purché esse siano perfezionate entro il 30 novembre 2026.

Conferma. L'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei **terreni** (sia agricoli che edificabili, a norma dell'articolo 7 della L. 448/2001) rimane invariata e **pari al 18%**.

Nb: le due suddette agevolazioni sono state messe "a regime" dal 1° gennaio 2025 e pertanto non necessitano di proroghe.

Attenzione: prima di applicare questa disciplina è consigliato effettuare un calcolo di convenienza confrontando le **due seguenti opzioni**: da un lato, pagare subito l'aliquota agevolata del 21% sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni; dall'altro, pagare il 26%, in caso di successiva cessione, solo sull'eventuale plusvalenza che si realizza in quella sede.

➡ Esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasti elettronici e cartacei.

Modifica. La soglia di **non imponibilità** dei buoni pasto elettronici ai fini del reddito di lavoro dipendente viene incrementata giornalmente **da euro 8 ad euro 10**.

Conferma. Per quanto concerne i **buoni pasto cartacei** rimane in essere la soglia di non imponibilità pari ad euro 4.

➡ Affrancamento straordinario delle riserve/fondi in sospensione d'imposta.

Conferma. Viene confermata la riproposizione dell'affrancamento straordinario delle riserve/fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2024, per l'ammontare che residua al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

Tale meccanismo richiede il versamento di **un'imposta sostitutiva nella misura del 10%**, da effettuare in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

➡ Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice.

Conferma. Viene riproposta la possibilità di effettuare, **entro il 30 settembre 2026**, l'assegnazione agevolata e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali. L'assegnazione può essere fatta anche dalle società, di persone o di capitali, che si trasformano in società semplici.

L'imposta sostitutiva da applicare è pari **all'8%** sul valore normale degli immobili (oppure sul loro valore catastale) e del **13%** sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Tale aliquota è da versare per il 60% entro il 30 settembre 2026 e per il rimanente 40% entro il 30 novembre 2026.

Nb: nell'ambito di queste operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

➡ Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale.

Conferma. È confermata la riproposizione dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dal proprio patrimonio per le imprese individuali a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva **dell'8%** (sul valore normale degli immobili oppure sul loro valore catastale). L'agevolazione riguarda le estromissioni realizzate dal **1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026** ed è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura** (articolo 43 co. 2 del TUIR) **posseduti al 30 settembre 2025**.

Tale aliquota è da versare per il 60% entro il 30 novembre 2026 e per il rimanente 40% entro il 30 giugno 2027.

➡ Interventi di recupero edilizio. Spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.

Conferma. **Per gli anni 2025 e 2026** la detrazione IRPEF legata al recupero edilizio (articolo 16-bis del Tuir, il cd. "*bonus casa*") è fissata al **36%**, aumentata al **50%** per i lavori effettuati dal proprietario sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari ad euro 96.000 per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Per l'anno 2027 la detrazione scende al **30%** ed al **36%** per l'abitazione principale.

Nb: La medesima disciplina trova applicazione anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14 del DL 63/2023, il cd. "*ecobonus*") ed a quelli volti alla riduzione del rischio sismico (articolo 16 co. 1-bis ss, il cd. "*sismabonus*").

➡ Causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario.

Conferma. Anche per l'anno 2026 il regime forfetario per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi non è applicabile se vengono percepiti **redditi** di lavoro dipendente e assimilati (articolo 49 e 50 del TUIR) eccedenti l'importo di euro 35.000.

Per comprendere se si può accedere oppure se si può permanere nel suddetto regime è necessario considerare i redditi percepiti nel corso dell'anno 2025.

➔ Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ("bonus mobili").

Conferma. Per l'anno 2026 viene prorogata la detrazione IRPEF del **50%** legata all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 16 co. 2 del DL 63/2023, il cd. "bonus mobili") nel caso di realizzazione di determinati interventi edilizi.

Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dal 1° gennaio 2025, l'agevolazione trova applicazione anche per le spese sostenute nell'anno 2026.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari ad euro 5.000.

Cordiali saluti.

Questa circolare è fornita esclusivamente a scopo informativo e non costituisce in alcun modo una forma di consulenza. Le informazioni contenute in questa circolare sono basate sulla nostra interpretazione delle leggi e dei regolamenti attualmente in vigore. Le leggi e i regolamenti possono cambiare e le informazioni contenute in questa circolare possono non essere aggiornate, complete o accurate per le vostre specifiche circostanze o esigenze. Vi consigliamo di consultare il professionista di riferimento prima di prendere qualsiasi decisione o di intraprendere qualsiasi azione che possa avere implicazioni fiscali o legali. Per ulteriori dettagli o per discutere come queste modifiche potrebbero influenzare la vostra attività, vi preghiamo di contattarci.

Trento, 09 gennaio '26

Studio Pizzini & Lombardi Stp Srl